



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Allegato n. 1

PEI

Réf. n° - Prot. n. **7900**

V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta **14 aprile 2014**

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
COURMAYEUR

AI SIGNORI SEGRETARI
DEI PARTITI, MOVIMENTI E
GRUPPI POLITICI DELLA
VALLE D'AOSTA
LORO SEDI

E p.c. AL SIGNOR QUESTORE DI
11100 AOSTA

AL CAPO UFFICIO STAMPA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEDE

OGGETTO: Referendum consultivo del 1° giugno 2014. Comunicazione politica e propaganda elettorale.

In vista del referendum consultivo del 1° giugno p.v., si ritiene utile fornire alla S.V. le seguenti indicazioni relative agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in ordine alla disciplina della propaganda elettorale e della comunicazione politica:

1. *Provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;*
2. *Divieto di comunicazione politica per le pubbliche amministrazioni;*
3. *Trattamento dei dati personali per attività di propaganda elettorale;*
4. *Uso di locali comunali;*
5. *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale;*
6. *Inizio della propaganda elettorale: divieto di alcune forme di propaganda;*
7. *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili;*
8. *Diffusione di sondaggi e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici;*
9. *Inizio del divieto di propaganda.*

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Collectivités locales
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Enti locali
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste
2, Place Manzetti
téléphone +39016543727 +390165262266
télécopie +390165235286

11100 Aosta
P.zza Manzetti, 2
telefono +39016543727 +390165262266
telefax +390165235286

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protiv@pec.regione.vda.it

www.regione.vda.it
CF 80002270074



1. Provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Com'è noto, dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, il 45° giorno antecedente quello della votazione, nella circostanza **giovedì 17 aprile p.v.**, e per tutto l'arco della campagna referendaria, la consultazione in oggetto è regolamentata, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica, dalle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nella delibera di attuazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 84/14/CONS del 24 febbraio 2014, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 59 del 12 marzo 2014.

Raccomandando alle SS.LL. la puntuale osservanza delle prescrizioni sopra richiamate, si rammenta inoltre che tutte le segnalazioni relative alla violazione di tali norme devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta, anche al fine di procedere all'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di par condicio fra le forze politiche in competizione.

2. Divieto di comunicazione politica per le pubbliche amministrazioni (art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, **giovedì 17 aprile p.v.**, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

3. Trattamento dei dati personali per attività di propaganda elettorale (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Con riferimento alle disposizioni in materia di privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali destinati alla disciplina delle modalità di utilizzo dei dati personali tratti da elenchi o registri detenuti da soggetti pubblici per iniziative di propaganda da parte di singoli candidati, partiti, organismi politici e comitati di promotori e sostenitori, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

In particolare, si segnala il provvedimento a carattere generale del 6 marzo 2014 "Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014, che richiama e ribadisce criteri ed limiti ai fini del trattamento dei dati sensibili riguardanti tra l'altro la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica.



4. Uso di locali comunali (art. 54-octies della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)

Si ricorda che, a norma dell'art. 54-octies della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3, applicabile al procedimento referendario in forza del rinvio di cui all'art. 31-bis della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi.

5. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (artt. 3-5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130)

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro lunedì 28 aprile 2014**, devono pervenire alle Giunte comunali, da parte dei promotori del referendum, dei partiti, dei movimenti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale le domande di assegnazione degli appositi spazi per l'affissione di stampati, giornali murali o altri, e di manifesti inerenti alla campagna elettorale o comunque volti a determinare le scelte referendarie.

Le domande prodotte dai partiti, movimenti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale devono essere sottoscritte dai rispettivi segretari regionali o, in mancanza, dai rispettivi organi nazionali, oppure da organi di partito a livello comunale, ove esistano

Le istanze possono essere trasmesse al Comune in originale o via telefax; in alternativa, possono essere anticipate per via telegrafica o telematica, purché l'originale o il fax di conferma giunga prima che la Giunta comunale si pronunci al riguardo.

Come stabilito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, nella circostanza **da martedì 16 ottobre a giovedì 18 ottobre p.v.**, la Giunta comunale dovrà provvedere ad individuare, delimitare e ripartire gli appositi spazi, distintamente e in parti uguali, i partiti, i movimenti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale.

Al riguardo, si precisa che, soltanto dopo aver verificato le domande pervenute entro il termine fissato, le SS.LL. saranno in grado di determinare l'effettiva lunghezza del tabellone o lo spazio a muro da destinare alla propaganda elettorale, spettando ad ogni richiedente uno spazio di metri 1 di base per metri 2 di altezza.

Si invitano infine le SS.LL. a vigilare assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, in attuazione della circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi elettorali, n. 1943/V dell'8 aprile 1980.



6. Inizio della propaganda elettorale: divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Si ricorda che dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 30 aprile 2014**, la propaganda elettorale può essere effettuata solo negli appositi spazi messi a disposizione dai Comuni.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono vietati il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; e la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono invece tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

7. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 30 aprile 2014**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, a norma del combinato disposto dell'art. 7 della sopra citata l. 130/1975 e dell'art. 49, comma 4, del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, recante modifiche al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 concernente il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco; o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni stessi. affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

8. Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi **a partire da sabato 17 maggio 2014**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione, solo dopo la chiusura delle operazioni di votazione



alle ore 22 di domenica 1° giugno p.v., nel rispetto del regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

9. Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **da sabato 24 maggio 2014** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico e le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È comunque consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Nell'invitare le SS.LL. a vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente nota, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti.



L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Tiziana VIBERTI)

